

VADEMECUM
PER L'APPLICAZIONE NELLA FASE DIBATTIMENTALE DELLA
SOSPENSIONE CON MESSA ALLA PROVA¹

1. L'imputato o il suo difensore formulano all'UEPE la richiesta di elaborazione di un programma (nella richiesta dovranno essere indicati: dati anagrafici dell'assistito; residenza e/o domicilio, indicazioni relative allo svolgimento di attività lavorativa/disoccupazione/inabilità lavorative riconosciute; indicazioni relative all'eventuale risarcimento alla p.o./proposta risarcimento alla p.o./proposta adesione ad un programma di mediazione penale; recapito telefonico, R.G. notizia reato; norme violate; ufficio giudiziario; eventuale data udienza).

La richiesta va sottoscritta personalmente dall'imputato, o dal difensore in forza di procura speciale, e presentata preferibilmente via PEC ovvero depositata personalmente presso l'ufficio dell'UEPE competente per territorio sul luogo di residenza dell'imputato (per Torino, indirizzo PEC: uepe.torino@giustiziacert.it, indirizzo stradale degli uffici: Torino corso Traiano n. 84)".

In caso di invio tramite PEC la risposta del sistema vale come ricevuta; in caso di deposito presso l'ufficio, è previsto il rilascio a cura dell'UEPE di una ricevuta attestante la ricezione della richiesta.

In questa fase non deve essere allegata alcuna disponibilità dell'Ente presso il quale svolgere il lavoro di pubblica utilità in quanto l'individuazione dello stesso sarà effettuata solo al momento della formulazione del programma d'intesa con l'UEPE. Il programma sarà predisposto dall'UEPE dopo aver ricevuto specifica indicazione da parte dell'A.G.

2. Entro la prima udienza (in tempo utile per consentire al giudice di esaminare l'istanza e la documentazione allegata)

L'imputato o il suo difensore munito di procura speciale formulano richiesta di messa alla prova depositando:

- attestazione della presentazione dell'istanza all'UEPE;
- certificazione anagrafica attestante la residenza;
- documentazione attestante svolgimento attività lavorativa/disoccupazione/ inabilità lavorative riconosciute;
- documentazione attestante l'eventuale risarcimento alla p.o./proposta risarcimento alla p.o./proposta adesione ad un programma di mediazione penale;
- eventuale documentazione proveniente dai servizi sociali e/o sanitari che consenta di ritenere superabili condizioni che potrebbero essere considerate ostative all'ammissione quali lo stato di tossicodipendenza o la presenza di patologie.

All'istanza dovrà essere allegata una autocertificazione dell'imputato attestante:

di non avere mai in precedenza fruito della messa alla prova;

di non avere già formulato richiesta di messa alla prova in altri procedimenti;

ovvero di avere richieste pendenti di messa alla prova in altri procedimenti (in tal caso indicherà numero di RG e autorità giudiziaria degli stessi).

Il giudice effettua una verifica preliminare verificando che:

- a) non ricorrano le condizioni per una pronuncia ex art. 129 c.p.p.;
- b) sussistano i presupposti di ammissibilità di cui agli artt. 464 quater c.p.p. e 168 bis c.p. (si tratti di procedimento per reati puniti con pena edittale pecuniaria o detentiva non superiore nel massimo a quattro anni o dei delitti di cui al comma 2 dell'art.550 del cpp; l'imputato abbia espresso il suo consenso; l'imputato non sia stato già ammesso alla m.a.p.; non ricorra uno dei casi di cui agli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 c.p.)
- c) siano assenti condizioni ostative che di fatto non consentano di attivare la copertura assicurativa indispensabile allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità (es: straniero extracomunitario privo di permesso di soggiorno; inabilità assoluta a prestare attività lavorativa).
- d) possa essere prevedibile -tenuto conto del reato contestato e della personalità dell'imputato e delle altre informazioni a disposizione (es.: tipo e durata disponibilità fornita, eventuali dichiarazioni spontanee, condotte riparatorie o risarcitorie in corso)- che questi "si asterrà dal commettere ulteriori reati";

¹ La parte in corsivo si riferisce alle integrazioni in corso di approvazione

Il giudice, all'esito di tale preliminare valutazione, emette in alternativa uno dei seguenti provvedimenti:

- a) pronuncia sentenza ex art. 129 cpp;
- b) respinge la richiesta;
- c) rinvia il processo ad altra data fissando nuova udienza possibilmente entro 60 giorni, disponendo la sospensione della prescrizione e dispone l'acquisizione tramite P.G., servizi sociali ed altri enti pubblici delle informazioni di cui all'art. 464 bis comma 5 cpp (es: ...);
- d) richiede all'UEPE di formulare il programma trattamentale fornendo le indicazioni utili (in particolare indicando la durata del periodo in relazione alla quale l'imputato ha dichiarato la propria disponibilità e specificando quali prescrizioni siano specificamente applicabili al caso di specie) e fissa la nuova udienza ad almeno 90 giorni, disponendo la citazione della p.o. per tale data.

Tutti i provvedimenti emessi dal giudice sono comunicati all'UEPE (che nel caso di sentenza ex art. 129 o rigetto della richiesta provvede ad archiviare la richiesta e nel caso di richiesta di formulazione del programma provvede a predisporre in tempo utile per l'udienza la relazione socio familiare e il programma trattamentale con relativo consenso dell'imputato)

Manda alla cancelleria di acquisire un certificato penale del casellario giudiziale aggiornato alla data della successiva udienza;

N.B.: Alla richiesta di programma rivolta all'UEPE devono essere allegati:

la documentazione prodotta dalla difesa di cui al punto 2;

l'esito degli eventuali accertamenti disposti dall'A.G.;

l'imputazione;

le generalità ed i recapiti della p.o.

l'invito a comunicare l'esistenza di altre domande pendenti presso l'Uepe presentate dallo stesso soggetto.

3. Alla successiva udienza (eventuale e da tenersi solo quando siano state richieste informazioni)

Il giudice, esaminate le informazioni pervenute e verificate le proposte risarcitorie e restitutorie dell'imputato:

- respinge la richiesta
- richiede all'UEPE di formulare il programma trattamentale fornendo le indicazioni utili (in particolare indicando la durata del periodo in relazione alla quale l'imputato ha dichiarato la propria disponibilità e specificando quali prescrizioni siano specificamente applicabili al caso di specie) e fissa la nuova udienza ad almeno 90 giorni, disponendo la citazione della p.o. per tale data.

Tutti i provvedimenti emessi dal giudice sono comunicati all'UEPE (che nel primo caso provvede ad archiviare la richiesta e nel secondo provvede a predisporre in tempo utile la relazione socio-familiare e il programma trattamentale con relativo consenso dell'imputato).

Manda alla cancelleria di acquisire un certificato penale del casellario giudiziale aggiornato alla data della successiva udienza;

4. Alla successiva udienza,

Il giudice, sentite le parti e la p.o.

- **dispone la sospensione con messa alla prova**, indicando il periodo complessivo della messa alla prova, nonché imponendo le relative prescrizioni e fissando un termine entro cui adempiere agli obblighi relativi alle condotte riparatorie o risarcitorie imposti, nonché un termine (di regola giorni 15) entro il quale presentarsi all'UEPE (Corso Traiano 84, Torino)

- respinge la richiesta

Tali provvedimenti sono comunicati all'UEPE (che nel secondo caso dispone l'archiviazione della richiesta, mentre nel primo caso, provvede a far sottoscrivere il verbale di accettazione delle prescrizioni e a trasmetterlo al giudice) e *alle diverse autorità giudiziarie presso le quali risultano pendenti altre richieste di messa alla prova;*

N.B.: l'ordinanza che dispone la sospensione con messa alla prova deve al più presto essere inserita al casellario.

5. L'UEPE, al termine del periodo di messa alla prova, trasmette la relazione finale relativa all'andamento della messa alla prova;

Il giudice in caso di

- esito positivo, dichiara estinto il reato;

- grave o reiterata trasgressione al programma o alle prescrizioni o di rifiuto alla prestazione del lavoro pubblica utilità – dispone la revoca della messa alla prova.